

# *Il lavoro accessorio*

*Serena Commisso – Marco D'Agostini*

*8 luglio 2015*

# LA “LEGGE BIAGI” E LA DISCIPLINA ORIGINARIA DEL LAVORO ACCESSORIO

- Il Libro Bianco sul mercato del Lavoro del 2001 evidenziava come l’utilizzo di “*nuove e più moderne tipologie contrattuali*” potesse essere decisivo nel contrastare il fenomeno del lavoro non dichiarato. Prendendo ispirazione dall’esperienza belga dei “*titre – service pour les services et emplois de proximité*”, il Libro Bianco valutava positivamente il ricorso al sistema dei “buoni” – in alternativa ai pagamenti diretti – per semplificare il processo di pagamento dei compensi e certificare le prestazioni.
- La **Legge Biagi** introdusse allora il meccanismo dei “**buoni / voucher**” per retribuire le attività lavorative (art. 70):
  - a) in ambiti specificatamente indicati (piccoli lavori domestici a carattere straordinario, insegnamento privato supplementare, giardinaggio, pulizia, ecc.);
  - b) svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale ovvero non ancora entrati o in procinto di uscire dal mercato del lavoro (disoccupati, lavoratori disabili, studenti, ecc.); e
  - c) **di natura meramente occasionale ed accessoria, ossia le attività di durata complessiva inferiore a 30 giorni per anno solare e con compensi inferiori a 3.000 Euro annui.**

# LA LIMITATA DIFFUSIONE INIZIALE E GLI INTERVENTI LEGISLATIVI 2004-2011

- Inizialmente, i ritardi operativi e una certa diffidenza sindacale hanno reso l'istituto del lavoro accessorio scarsamente utilizzato e limitato ad alcune ipotesi «sperimentali».
- Gli interventi legislativi del periodo 2004-2011, per quanto spesso disorganici, hanno invece aumentato le ipotesi di ricorso all'istituto attraverso:
  - a) il progressivo ampliamento dei limiti oggettivi del lavoro accessorio (Circ. INPS 44/2009);
  - b) l'abrogazione dei limiti soggettivi «puri» di cui all'art. 71 «Legge Biagi»; e
  - c) l'innalzamento a **5.000 Euro per ciascun anno solare del limite di compenso** con riferimento allo stesso committente (10.000 Euro per le imprese familiari). Abrogato il limite temporale di 30 giorni.

# LA CRESCENTE (E SOSPETTA) POPOLARITÀ DELL'ISTITUTO

Progressivo e consistente incremento del ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio:


- valore dei contributi pagati all'Inps per i *voucher* (Determinazione n. 77/2011 Corte Conti):
  - 2008: 5,1 mil. Euro
  - 2009: 30,4 mil. Euro
  - 2010: 91,8 mil. Euro
- numero di *voucher* venduti (Guida NIdiL Riforma del mercato del Lavoro, 2012):
  - 2008: 0,5 milioni
  - 2009: 2,7 milioni
  - 2010: 9,7 milioni
  - 2011: 15,8 milioni
- numero di lavoratori che hanno incassato almeno un *voucher* (Guida NIdiL Riforma del mercato del Lavoro, 2012):
  - 2008: 5.323
  - 2009: 22.040
  - 2010: 57.888
  - 2011: 88.773

**Utilizzo elusivo o fraudolento a causa dell' assenza di valore orario del  
*voucher* e delle difficoltà di verifica???**

# LA DISCIPLINA DELLA “LEGGE FORNERO” E DEL “DECRETO LETTA”

- Scopo dichiarato di “*contrastare l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali*” e anche di “*contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali*” [art. 1, comma 1, lett. c) ed e), della Legge 92/2012]



- modifica radicale dei criteri di identificazione e degli ambiti di applicazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio con la riscrittura dell’art. 70 della Legge Biagi (da valutare però se in chiave di limitazione anti – abusiva o con una ulteriore liberalizzazione ???) [art. 1, comma 32, lett. a), Legge 92/2012];
- ridefinizione di alcune (anche importanti) modalità applicative, comunque nel segno della continuità con il meccanismo dei voucher [art. 1, comma 32, lett. b), Legge 92/2012  «*carnet di buoni, orari, numerati progressivamente e datati*»];
- introduzione di un regime transitorio per i voucher “già richiesti” alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012) [art. 1, comma 33, Legge 92/2012].

## LA DEFINIZIONE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

- **Definizione solo su base oggettiva/economica** (salvo che per il riferimento ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ma solo al fine di individuare un tetto specifico al compenso). Il parametro sono solo i compensi complessivi del lavoratore, indipendentemente dal numero dei committenti.

Il «Decreto Letta» ha poi espunto il riferimento alla «*natura meramente occasionale*».

- **Tre tetti specifici al compenso per anno solare:**
  - a) 5.000 Euro in generale;
  - b) 2.000 Euro per un singolo committente imprenditore o professionista;
  - c) 3.000 Euro per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

**N.B. Esistenza di una disciplina speciale per l' agricoltura.**

# LA DEFINIZIONE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

La Circ. INPS n. n. 176/2013 ha chiarito in via interpretativa che il compenso complessivamente percepito dal prestatore di lavoro deve calcolarsi con riferimento all'anno solare (inteso come periodo 1° gennaio – 31 dicembre) e per il 2015 non può essere superiore a:

- a) 5.060 Euro (\*), con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, **pari a 6.746 Euro lordi (\*)**;
- b) 2.020 Euro (\*) per prestazioni svolte a favore di imprenditori o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, **pari a 2.693 Euro lordi (\*)**; e
- c) 3.000 Euro, per prestazioni svolte da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, corrispondenti a 4.000 Euro lordi.

(\*) Importi per il 2015, rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente (Circ. INPS 77/2015).

## IL “JOBS ACT”

La legge delega n. 183/2014 ha incaricato il Governo ad:

- adottare un «testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro» [art. 1, comma 7];
- «individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo ... in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali» [art. 1, comma 7, lett. a)]



## IL “JOBS ACT”

Il D. Lgs. 81/2005 ha tendenzialmente mantenuto l'impostazione precedente del lavoro accessorio con alcuni interventi specifici:

- **innalzamento** da 5.000 **a 7.000 Euro** del tetto massimo di utilizzo **nell'anno civile** [art. 48, comma 1];
- **stabilizzazione** del tetto dei 3.000 Euro per i percettori di **prestazioni integrative del reddito** [art. 48, comma 2];
- introduzione *ex lege* del **divieto di utilizzo del lavoro accessorio negli appalti**, fatte salve le ipotesi individuate con D.M. (si tratta di un divieto già previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS ma non recepito in giurisprudenza, v. Trib. Milano, 1° aprile 2014, est. Di Lorenzo) [art. 48, comma 6];

## IL “JOBS ACT”

- obbligo per i committenti imprenditori o professionisti di acquistare i *carnet* attraverso modalità telematiche [art. 49, comma 1];
- adozione di un D.M. per determinare il valore nominale del buono, che **per il momento resta a 10 Euro** [49, comma 2];
- obbligo di comunicazione preventiva alla DTL, comprensiva dei dati anagrafici e del codice fiscale del lavoratore, nonché del luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi (v. **Nota direttoriale del 25 giugno 2015 che proroga temporaneamente le attuali procedure di comunicazione all’INPS**) [49, comma 3];
- possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2015 i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015 (25 giugno 2015) [49, comma 8].

## IL MECCANISMO DEI *VOUCHER*

Una breve sintesi del meccanismo dei *voucher* in attesa dei D.M. più volte richiamati nell'art. 49 del D. Lgs. 81/2015:

- acquisto del buono → esclusivamente attraverso modalità telematiche per i committenti imprenditori o professionisti, mentre gli altri committenti possono ancora acquistarli presso le rivendite autorizzate;
- valore nominale → Euro comprensivi di 13% di contributi INPS, 7% di premi INAIL e un compenso a titolo di rimborso spese per il concessionario da determinare con D.M;
- comunicazione preventiva per il momento ancora all'INPS ma in futuro alla DTL;
- pagamento del compenso al lavoratore e versamento a suo nome dei contributi previdenziali da parte del concessionario.

## I PUNTI “APERTI”

- **Qualificazione della prestazione di lavoro accessorio:** semplice prestazione, lavoro subordinato senza tutele, lavoro autonomo, lavoro a-causale (e a-contrattuale) o *tertium genus*?
- Possibilità di «contrattualizzare» per iscritto il rapporto di lavoro occasionale?
- **Conseguenze per il superamento dei limiti «economici»?** Poco convincente la tesi della riqualificazione automatica in lavoro subordinato (Circ. Min. Lav. n. 4/2013); più convincente la tesi secondo cui andrebbe comunque «verificato se la prestazione svolta sia riconducibile a un rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico» (Vademecum Riforma Fornero, Lett. Circ. Min. Lav. n 7258/2013).
- Alla luce delle modifiche alla disciplina delle «collaborazioni», il lavoro accessorio può essere **una valida alternativa per le imprese alla ricerca di prestazioni brevi ed economicamente non significative?**

## ALCUNI DATI RECENTI

I dati sul ricorso al lavoro accessorio nel 2014(\*):

- +70% rispetto al 2013;
- 70 milioni di buoni venduti (di cui 63 riscossi) per un totale di 700 mil. Euro;
- più di 1 milione le persone che hanno prestato attività di lavoro accessorio (di cui oltre la metà under 35);
- 26 milioni di buoni venduti nel Nordest (37% del totale);
- aumenti considerevoli soprattutto nel settore del turismo (+126%);
- incrementi nell'utilizzo anche nel Mezzogiorno (+87%, con punte del 124% in Puglia).

(\* ) Elaborazioni Datagiovani su Dati INPS, v. Il Sole 24 Ore del 15 giugno 2015, p. 5.

# AREE DI ATTIVITA'

**FUSIONI, ACQUISIZIONI E DIRITTO SOCIETARIO  
BANKING  
PROJECT FINANCING  
DEBT CAPITAL MARKETS  
EQUITY CAPITAL MARKETS  
FINANCIAL INTERMEDIARIES REGULATION  
FONDI DI INVESTIMENTO  
CONTENZIOSO, ARBITRATI ED ADR  
RISTRUTTURAZIONI E PROCEDURE CONCORDATARIE,  
UE, ANTITRUST E REGOLAMENTAZIONE  
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
DIRITTO TRIBUTARIO  
DIRITTO AMMINISTRATIVO  
DIRITTO IMMOBILIARE  
DIRITTO DELL'ENERGIA, GAS E RISORSE NATURALI  
COMPLIANCE  
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI  
PROPRIETA' INTELLETTUALE  
TMT (TECHNOLOGY, MEDIA, TELECOMMUNICATIONS)  
DIRITTO AMBIENTALE  
INSURANCE  
NUOVE TECNOLOGIE  
LEGISLAZIONE ALIMENTARE**

**MILANO - 20123**  
Via Dante, 7  
T +39 02 89 63 071

**ROMA - 00187**  
Via di San Nicola da Tolentino, 67  
T +39 06 93 18 271

**LONDRA - EC4N 1TX**  
10 -15 Queen Street  
Aldermary House  
T +44 (0)20 7074 2211

info@legance.it  
www.legance.it

**Legance**  
AVVOCATI ASSOCIATI